

CONVALIDA DELL'ATTO AREA 1 N.106 DEL 13/7/2018

IL DIRIGENTE AREA 1

Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale di incarico prot. n. 22781 del 28/8/2018 con cui si affida la dirigenza Area 1;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 87 del 19/4/2018 si è approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, modificato con delibera di G.C. n. 94 del 9/5/2018, dove si prevedeva la mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza Cat. C1, in sostituzione di un dipendente cessato per quiescenza ;

Preso atto:

-della deliberazione di C.C. n. 15 del 09/05/2018, di approvazione del "Documento unico di programmazione 2018 - 2020";

-dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 con delibera di C.C. n. 16 del 9/5/2018, dove è stata finanziata la suddetta mobilità esterna;

-della propria determinazione n. 65 dell'11/5/2018 con cui si approva il bando di selezione per mobilità esterna volontaria per il posto in oggetto;(in atti)

-della propria determinazione n.95 del 28/6/2018 , con cui si approvano i verbali della Commissione Esaminatrice e si prende atto del nominativo della vincitrice; (Matr. 50420 in atti)

-dello scambio di note avvenuto tra il Comune di Portoferraio ed il Comune di Porto Azzurro (in atti), al fine di stabilire la decorrenza del trasferimento, dato atto che la dipendente era in possesso di nulla osta incondizionato (in atti);

-dell'atto Area 1 n. 106 del 13/7/2018 con cui si provvedeva al trasferimento per mobilità esterna volontaria di n. 1 Istruttore di vigilanza Cat. C1 dal Comune di Porto Azzurro con decorrenza 16/7/2018;

Visto l'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016 con cui si dispone quanto segue:

"1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni
Determinazione n°141 del 28/09/2018

di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."

Dato atto che in data 13/7 u.s. al momento in cui diveniva esecutivo l'atto sopra indicato e quindi la mobilità esterna sopra citata, il Comune di Portoferraio non aveva ancora provveduto ad approvare il rendiconto di bilancio, il cui termine era scaduto il 30/4/2018, approvato successivamente con atto di C.C. n. 44 del 29/8/2018, i cui dati sono stati inviati al BDP in data 13/9 u.s.;

Rilevato che si era provveduto alla mobilità esterna volontaria, basandosi sul principio espresso in numerosi pareri dalla Corte dei Conti (Liguria 3/2017, Piemonte 59/2014) e affermato dalla dottrina prevalente, secondo cui la mobilità non sarebbe da considerarsi né assunzione, né cessazione, ma neutra, avvenendo tra enti, soggetti a limitazione nelle assunzioni e, quindi, ritenendo che la stessa non rientrasse nel regime limitativo imposto dall'art. 9 stesso ;

Considerato che la procedura di mobilità suddetta è stata oggetto di esposto presentato in cui si è stato rilevato il vizio di mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 sopra citato ;(in atti)

Dato atto che è stato acquisito in merito un parere espresso dal Dott. Bianco esperto a livello nazionale di personale degli enti locali, dove, a differenza della convinzione sopra espressa, si evidenzia che la mobilità è da considerarsi un'assunzione a tutti gli effetti ed, in quanto tale, incorre nel divieto espresso dall'art. 9 citato e quindi gli atti assunti in violazione sono viziati da annullabilità e sanabili; (in atti)

Visto quanto sopra e preso atto di quanto espresso nel parere, volendo salvaguardare l'attività svolta e dato atto che il vizio di annullabilità per violazione di legge, come nel caso de quo, può essere sanato tramite la convalida dell'atto stesso, considerato che:

- La convalida è un atto amministrativo di secondo grado tramite il quale la P.A. sana precedenti atti invalidati da vizi, che ne determinano l'annullabilità;
- la convalida rientra nei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo rispondenti ai principi di economicità dell'azione amministrativa scaturente dall'art. 97 del Cost. Tali provvedimenti postulano la possibilità da parte dell'amministrazione di procedere al ripristino del principio di legalità , attraverso il potere di sanare l'irregolarità inficiante la validità di atti;

- la convalida costituisce strumento di sanatoria di vizi di legittimità eliminabili con un provvedimento nuovo ed autonomo che si collega all'atto convalidato al fine di mantenerne inalterati gli effetti fin dall'origine;
- Con il presente provvedimento, quindi, l'organo che ha competenza all'emanazione, intende convalidare l'atto viziato, dati gli intervenuti presupposti di legge;

Rilevato di procedere nel senso sopra esposto, visto che attualmente non si incorre nei limiti di cui all'art. 9 citato, in quanto è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, il rendiconto di bilancio anno 2017 ed inviati i relativi dati al BDP e si è in termine per l'approvazione del bilancio consolidato che avrà scadenza il 30/9 p.v.;

Rilevato che l'atto annullabile, diversamente dall'atto nullo è idoneo a produrre effetti giuridici e può pertanto essere sanato e mantenuto in vita con efficacia retroattiva;

Ravvisata l'opportunità e la necessità di convalidare la determinazione Area 1 n. 106 del 13/7/2018 di trasferimento per mobilità esterna volontaria, dando atto che gli atti ad essa presupposti non incorrono nel suddetto vizio, in quanto la concretizzazione della violazione di legge è avvenuta con l'atto sopra citato;

Rilevato che era presente al momento dell'esecutività dell'atto e permane tuttora l'interesse concreto ed attuale a coprire il posto di Istruttore di vigilanza, considerate le pressanti esigenze di salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico rappresentate dalla Prefettura di Livorno in merito e dallo stesso Sindaco in più occasioni, dovute anche alla cronica carenza di personale in cui versa il Corpo di Polizia Municipale e la cessazione di un'ulteriore unità nell'anno, rilevata più volte in diverse sedi, tenuto conto anche della scarsità di risorse umane assegnate ai C.C. e alla P.S., nonché della soppressione del distaccamento locale della Polizia stradale, con conseguente aggravio di oneri ed impegni per la gestione della circolazione e della sicurezza stradale a carico della Polizia municipale;

Dato atto che le menzionate esigenze, non erano e non sono fronteggiabili con diversi strumenti organizzativi, attesa la dimensione e la qualità di personale dipendente in servizio a tempo indeterminato;

Preso atto della particolarità del controllo del territorio e della circolazione da effettuare data dal fatto anche che il Comune di Portoferraio è l'unica sede sull'Isola del locale Ospedale con servizio h24 di P.S., delle scuole secondarie di secondo grado e della Sezione distaccata del Tribunale di Livorno, oltrechè del Giudice di Pace;

Dato atto che sussiste l'opportunità di procedere in merito, in base al principio di conservazione degli atti amministrativi;

Dato atto che di converso se il Comune procedesse con l'annullamento in autotutela dell'atto affetto dal predetto vizio, ciò comporterebbe conseguenze negative in ordine alle primarie esigenze di salvaguardia della Determinazione n°141 del 28/09/2018

sicurezza sul territorio per la cittadinanza e dell'ordine pubblico, come sopra espresso, oltre che della dipendente interessata (Matr 50420) che ha regolarmente svolto la propria controprestazione in termini lavorativi;
Richiamato l'art. 21, comma 2 nonies, della L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato:

1. Di convalidare e sanare con efficacia retroattiva la determinazione Area 1 n. 107 del 13/7/2018, ai sensi dell'art. 21, comma 2 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., con il presente provvedimento, in quanto era presente al momento dell'esecutività dell'atto e permane tuttora l'interesse concreto ed attuale a salvaguardare la procedura conclusasi con la copertura del posto di Istruttore di vigilanza Cat. C1, considerate le pressanti esigenze di salvaguardia della sicurezza del territorio e dei cittadini e di ordine pubblico rappresentate anche dalla Prefettura di Livorno e dallo stesso Sindaco più volte in merito (in atti) dovute alla cronica carenza di personale in cui versa il corpo di Polizia municipale, tenuto conto anche della scarsità di risorse umane assegnate ai C.C. e alla P.S., nonché della soppressione del distaccamento locale della Polizia stradale, con conseguente aggravio di oneri ed impegni per la gestione della circolazione e della sicurezza stradale a carico della Polizia municipale;
2. Di dare atto le menzionate esigenze, non erano e non sono fronteggiabili con diversi strumenti organizzativi, attesa la dimensione e la qualità di personale dipendente in servizio a tempo indeterminato;
3. Di fare salve tutte le disposizioni contenute nell'atto sopra citato, sanando il vizio di violazione di legge, stante il principio di conservazione degli atti amministrativi, visto che attualmente non si incorre nei limiti di cui all'art. 9 citato, in quanto sono stati approvati il bilancio di previsione 2018/2020, il rendiconto di bilancio anno 2017 ed inviati i relativi dati al BDP e si è in termine per l'approvazione del bilancio consolidato che avrà scadenza il 30/9 p.v ;
4. Di dare atto che la dipendente interessata (matr 50420) ha regolarmente effettuato la propria controprestazione in termini lavorativi;
5. Di dare atto che il presente atto è impugnabile nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tar e di 120 giorni dalla sua pubblicazione tramite ricorso al Presidente della Repubblica, dagli interessati al presente provvedimento;
6. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio del Comune, sul sito del Comune di Portoferraio nella Sez Amministrazione trasparente. Sottosez. bandi di concorso;

7. Di trasmettere il presente atto alle parti interessate dal presente atto di convalida.

DETERMINAZIONE N. 141 del 28/09/2018

OGGETTO: CONVALIDA DELL'ATTO AREA 1 N.106 DEL 13/7/2018

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 28/09/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PETTI CLAUDIA


VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio , lì

Entrate :

Risorsa	Capitolo /Art.	Accertamento	Importo

Uscite :

Intervento	Capitolo/Art.	Impegno	Importo